Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 86 del 17/06/2019

Prot. N 14355 del 17/06/2019

Oggetto: PREVENZIONE FENOMENI DI INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE O DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA

Premesso che:
la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco, con sempre maggiore frequenza, vengono chiamati ad intervenire su immobili ricadenti nell'abitato di questo Comune che presentano segni di incuria e di degrado, talvolta anche strutturale, tali da mettere a rischio la pubblica e privata incolumità;
il più delle volte vengono segnalati immobili che, seppur non degradati strutturalmente, tuttavia presentano facciate deturpate e vetuste tali da rendere indecoroso il contesto urbano che le circonda, creando disdoro nell'intero quartiere;
tali situazioni sono intollerabili ancor più se ricadenti nelle aree centrali di una città a vocazione turistica la quale è tenuta a valorizzare le bellezze storiche, architettoniche e culturali che insistono nel centro storico;
la qualificazione del centro storico come “bene a valenza culturale” è presente in un grande numero di disposti normativi;
conservare il centro storico significa riconoscere l'importanza della trasmissione alle generazioni future del significato e del valore di un patrimonio culturale;
Dato atto che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, è tenuto ad adottare con urgenza interventi volti a superare le citate situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, oggi espressamente e più incisivamente normati dai recenti decreti sicurezza;
Ritenuto quindi necessario, in tale direzione, adottare un provvedimento contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica atto a contrastare tali fenomeni di incuria e degrado;
Visto l'art.30 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni il quale prevede che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze, prevedendo sanzioni a carico dei proprietari;
Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L..

ORDINA

Per prevenire fenomeni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana:

Art.1 - I proprietari e/o conduttori di immobili e/o gli amministratori di condominio nel caso di condomini costituiti, ricadenti nell'abitato di questo Comune che presentino segni di incuria e di degrado, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche dettate dalla disciplina urbanistico − edilizia nonché dai Regolamenti dell'ente e/o dai regimi vincolistici esistenti devono:

a. adottare ogni intervento necessario per tutelare la pubblica e privata incolumità, predisponendo il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e dei relativi balconi;
b. provvedere alla sostituzione degli infissi danneggiati prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta di pedoni e mezzi, nonché all'eliminazione di staffe, tasselli, che per le loro caratteristiche intrinseche, sporgenza, ed altezza possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità;
c. provvedere alla cancellazione delle scritte sui muri esterni visibili dalla pubblica via;
d. tenere ordinate e pulite le aree private visibili dagli gli spazi pubblici;
e. garantire un'adeguata e sicura chiusura degli immobili inutilizzati, pulire le saracinesche e le soglie, togliere i rifiuti accumulatisi o gettati attraverso gli interstizi dei serramenti all'interno dell'immobile e pulire gli spazi rientranti rispetto alla proiezione lineare della facciata prospiciente la pubblica via;
f. sostituire e/o eliminare i pluviali, le tubature o altri elementi esterni danneggiati o indecorosi prospicienti la pubblica via che possano arrecare pericolo all'incolumità pubblica o disdoro al contesto urbano;
g. eliminare, o coprire adeguatamente la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente;
h. coprire le vetrine dei locali inutilizzati, attraverso modalità e materiali, tali da rispettare il decoro estetico delle vie e comunque di tenere pulite le vetrine stesse, conservandole libere (sia all'esterno che all'interno) da affissioni di manifesti, volantini, fogli di giornali e simili, di annunci ed avvisi vari, anche se fatti da terzi con o senza fine di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o locazione dell'immobile o del fondo, che dovranno essere regolarmente autorizzati;

Art.2 - I soggetti indicati al precedente Art.1 devono attivare le procedure per l'adempimento a tutti gli obblighi della presente Ordinanza **entro 30 gg.** dalla pubblicazione della stessa, procedendo alle suddette attività di messa in sicurezza, nel rispetto delle norme urbanistico − edilizie di cui al D.P.R. 380/2001 in materia di ristrutturazione e/o restauro e delle altre normative e/o vincoli vigenti in materia (D.Lgs 42/2004).

Art.3 − Le facciate degradate e deteriorate, in attesa del restauro, devono essere

messe in sicurezza e coperte con teloni/banners, installati nel rispetto delle norme di sicurezza, raffiguranti immagini e/o proiezioni dell'edificio restaurato e/o immagini che valorizzino il patrimonio storico, artistico e culturale cittadino, da sottoporre preventivamente alla U.O. Urbanistica dell'ente, anche al fine di impedire che il distacco di parti dell'edificio possa arrecare danni a persone o cose nonché per tutelare il decoro urbano. Nel caso in cui, per irreperibilità o inerzia dei soggetti di cui all'art.1, sia chiamato l'ente ad intervenire per mettere in sicurezza siti degradati e a rischio, le spese di intervento nonché relative all'occupazione del suolo pubblico saranno addebitate agli stessi.

Art.4 - Qualora risulti necessario e in tutti i casi di inerzia conseguenti all'applicazione di sanzioni o Ordinanze, l'Amministrazione Comunale può dare corso all'intervento sostitutivo a spese dei soggetti inadempienti.

SANZIONI

Ferme restando le responsabilità penali di cui all'**art.677 comma 3 c.p.** nei casi in cui, dalle situazioni di degrado degli immobili derivi un danno alle persone, per le violazioni della presente Ordinanza si applicherà:

- la sanzione di cui all'art.30 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni del pagamento di una somma da **€ 419,00** a **€ 1.682,00** (P.M.R. **€ 419,00**);
- Nel caso di inerzia successiva all'applicazione della sanzione amministrativa suddetta, se il proprietario, nonostante la sanzione, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie, il Sindaco adotterà specifica Ordinanza contingibile ed urgente a carico dei trasgressori a tutela della pubblica incolumità, comunicandola preventivamente al Prefetto, ordinando la demolizione o il consolidamento, a spese dello stesso proprietario, dei fabbricati e dei muri degradati;
- L'inottemperanza all'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente comporterà la denuncia ai sensi dell'**art.650 c.p.** e l'eventuale esecuzione coattiva in danno.

L'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Locale, le FF.OO. sono incaricati del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Comandante della Polizia Locale
Dr.Francesco Managò
(Responsabile del Procedimento)

IL SINDACO
- Avv.Giuseppe Ranuccio -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.